



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/05/2022

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

:

L'anno **2022** il giorno **31** del mese di **Maggio** alle ore 16.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CARIDDI PIERPAOLO	SI	DE BENEDETTO TOMMASO	SI
OTTOBRE SANDRA	SI	TEMIS STEFANIA	NO
STEFANELLI PAOLA ELISA	SI	BRUNI LUCA	NO
SCHITO ANTONIO	NO	PUZZOVIO LAVINIA	NO
MERICO DANIELE	SI	SCHITO SERGIO	SI
STEFANO GIANFRANCO	SI	PAOLETTI DE LUCIA SERENA	SI
PANAREO STEFANO	SI		

Presenti : 9 Assenti : 4

Partecipa il Segretario Comunale, POLIGNONE DONATELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DE BENEDETTO TOMMASO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Il Responsabile del Settore Tributi Personale Attività Produttive e Suap propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;

- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che*

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il presente Comune di Otranto è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia, comprensive della validazione del Piano economico finanziario dei rifiuti secondo le deliberazioni ARERA contenente la disciplina del MTR 1 e del MTR 2;

VISTI gli atti trasmessi dall'ETC AGER PUGLIA, pervenuti al protocollo dell'ente in data 09/05/2022 prot. 7677, che in data 06/05/2022 approva le risultanze di validazione del PEF 2022-2025 ad esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC, definendo i costi riconosciuti, sulla base dei quali si procede a determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del PEF per il quadriennio 2022-2025, validato da AGER con D.D. n. 166 del 06/05/2022, con la quale è stato preso atto per l'anno 2022 del costo complessivo di € 2.384.137,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte fissa pari a € 315.534,00 e parte variabile pari a € 2.068.603,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **2.350.737,00** - di cui parte fissa € **315.534,00** e parte variabile € **2.035.203,00**, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Ritenuto pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo per l'anno 2022, di detrarre dal costo totale del Piano finanziario le seguenti voci:

Desc Descrizione voce	Importo
Tota Totale costi del piano finanziario	€. 2.350.737
Cont Contributo MIUR	€. -3.495,71
Ent Entrate da recupero evasione	€. -30.000,00
Tota Totale entrate da tariffe	€. 2.317.241,29

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegati A – B e C), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze al 09/05/2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

Dato atto che la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- 44,70 % a carico delle utenze domestiche;
- 55,30% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

- che l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, apportate da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2021, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Richiamato inoltre l'art. 3, co. 5-sexiesdecies del medesimo DL 228/2021, *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022*;

Richiamato il D.L. 17/05/2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* che all'art. 43, comma 11, stabilisce che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine di approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio*

bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 12/04/2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 sui 9 consiglieri presenti e votanti

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le sotto riportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate come da allegati alla presente deliberazione “Prospetto anno 2022” (All. A) – “Utenze domestiche anno 2022” (All. B) e “Utenze non domestiche anno 2022” (All. C):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. componenti	Tariffa parte fissa (euro/mq)	Tariffa parte variabile (euro/utenza)
1	0,3589	94,76
2	0,4165	170,58
3	0,4520	194,27
4	0,4830	246,39
5	0,4874	274,82
6 o più	0,4697	322,20

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	Tipologia di attività	Parte fissa	Parte variabile	Totale tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2528	2,1005	2,1005
2	Cinematografi e teatri	0,1873	1,5526	1,5526
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,1873	1,5681	1,5681
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3464	2,8943	2,8943
5	Stabilimenti balneari	0,22	1,8343	1,8343
6	Esposizioni, autosaloni	0,2669	2,2273	2,2273
7	Alberghi con ristorante	0,4728	3,9426	3,9426

8	Alberghi senza ristorante	0,3979	3,3153	3,3153
9	Case di cura e riposo	0,4658	3,8733	3,8733
10	Ospedali	0,5361	4,455	4,455
11	Uffici, agenzie	0,4213	3,4943	3,4943
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,3699	3,0655	3,0655
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,529	4,3799	4,3799
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7022	5,8446	5,8446
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,426	3,5379	3,5379
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,7818	6,496	6,496
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,7022	5,8407	5,8407
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4869	4,0305	4,0305
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5361	4,4492	4,4492
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,2973	2,4659	2,4659
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4307	3,5853	3,5853
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,5918	21,0408	21,0408
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,0787	17,2684	17,2684
24	Bar, caffè, pasticceria	2,3151	19,2863	19,2863
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,9363	9,2994	9,2994
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,9387	7,8081	7,8081
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,0693	17,2123	17,2123
28	Ipermercati di generi misti	1,0253	8,5151	8,5151
29	Banchi di mercato generi alimentari	2,713	22,5608	22,5608
30	Discoteche, night club	0,8942	7,4291	7,4291

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo di euro 2.350.737,00, oltre le ulteriori decurtazioni per MIUR (euro 3.495,71,00) e entrate recupero evasione (euro 30.000,00) per un importo complessivo finale di euro **2.317.241,29**;

4) di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Lecce, per un importo pari a euro 115.862,06, che sarà riversato dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia di Lecce, essendo stato previsto l'apposito codice TEFA nei modelli di pagamento F24;

6) di dare atto che le variazioni al Bilancio per aggiornare il gettito Tari 2022, a seguito dell'adozione della presente delibera, saranno prese nella prima variazione utile di bilancio 2022-2024;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8) di dichiarare, a seguito di votazione separata e analoga, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 45**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2022

Il Responsabile di Settore

Manca Maria Paola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Milo Ornella

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE BENEDETTO TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIGNONE DONATELLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DE BENEDETTO TOMMASO in data 08/06/2022
Donatella Polignone in data 08/06/2022